

06 LUG. 2022



Associazione Gruppo Folkloristico di Lucignano

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2022, il giorno 13 giugno 2022 alle ore 21.30 presso la sede sociale sita in Lucignano (AR) alla Via Misericordia n.15, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo del 30 maggio 2022 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Gruppo Folkloristico di Lucignano, per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ed iscrizione nel relativo registro;
2. Adozione di un nuovo statuto, conforme alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS) di cui al d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Becherini Francesca
- Boccia Valentina
- Botarelli Valentina
- Bufalini Elvio
- Cardinale Fabio
- Civitelli Irene
- Cresti Stefano
- Datteroni Mario
- Del Corto Francesco
- Di Goro Mirco
- Fierli Elena
- Genito Jonatan
- Gori Luca
- Goti Gabriele
- Grigiotti Rachele
- Meacci Viola
- Menchetti Fabio
- Minichiello Ilaria
- Mosconi Eleonora
- Mosconi Paolo
- Nappini Omar
- Nocentini Alberto
- Parigi Emanuela
- Parigi Teresa
- Renzini Fabrizio
- Renzini Roberto
- Salvini Sandro
- Stendardi Anita
- Vannuccini Elisa

Per un totale di n. 29 soci su 41.

I presenti indicano quale Presidente dell'Assemblea Elvio Bufalini e viene nominato Segretario il sig. Mirco Di Goro.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, illustra i motivi per cui è opportuno che l'associazione assume la qualifica di APS adottando un nuovo statuto conforme al Codice del terzo settore e dando mandato al Presidente, quale rappresentante legale, di richiedere l'iscrizione nell'apposito registro delle APS.

Il Presidente procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente.

Al termine, dopo un'ampia discussione, viene deliberato all'unanimità dei presenti, per alzata di mano, di assumere la qualifica di APS e di adottare il nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale e successivamente di fare richiesta di iscrizione dell'associazione nel registro delle APS.

L'Assemblea delega il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 23.30 dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Il Segretario

Mirco Di Goro



Il Presidente

Elvio Bufalini

L'ADDETTO
Antonio Occhibuanò (1)
(1) Firma su delega del Direttore Provinciale

AGENZIA DI
LAVORO TERRITORIALE
06 LUG. 2022
N. 1888
E SEPT



**Associazione Culturale ricreativa e di volontariato
"Gruppo folkloristico di Lucignano A.P.S."**

- Statuto -

**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e della normativa in materia, in forma di associazione non riconosciuta, un'Associazione di Promozione Sociale denominata Associazione Culturale ricreativa e di volontariato "Gruppo Folkloristico di Lucignano APS" (in seguito indicata anche solo "Associazione"). In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione sarà "Associazione Culturale ricreativa e di volontariato "Gruppo Folkloristico di Lucignano APS".

L'Associazione ha sede in Lucignano (AR), l'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello statuto ma avrà l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Disciplina - Statuto

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, come descritto in particolare all'art. 6 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Scopo - Finalità - Attività

L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico partitica, religiosa o razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, mediante lo svolgimento di attività, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati o delle persone aderenti ad altre associazioni ed enti associati per il raggiungimento di comuni finalità.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolgerà una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dall'art. 5, comma 1, lett. da a) a z) del Codice del Terzo Settore.

In particolare, svolgerà le attività di cui:

- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera j): radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16, comma 5, L. 6 agosto 1990 n. 233 e s.m.i.;
- lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera l): formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera m): servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da enti del Terzo Settore;
- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

A titolo esemplificativo, l'Associazione intende anche:

- promuovere la conoscenza, lo studio e l'amore delle tradizioni popolari e folkloristiche;
- tutelare le tradizioni e i dialetti,
- sviluppare qualsiasi forma di attività tendente ad avvicinare i giovani, incoraggiando le loro iniziative culturali, artistiche sociali e ricreative;
- promuovere manifestazioni, gite, escursioni, festeggiamenti;
- mettere a disposizione della comunità locale un ambiente dove i giovani godano di una sana ricreazione e riscoprono i principi morali e sociali necessari alla loro formazione;
- sviluppare scambi atti ad avvicinare i popoli con lo spirito di promuovere e favorire il processo di amicizia e pace fra le genti;
- mantenere viva l'anima di appartenenza fra i migranti, particolare fra i connazionali all'estero.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'Associazione intende anche promuovere varie attività, quali:

- attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documentari, insegnamento della danza, del canto e della musica popolare e delle tradizioni;
- gite culturali e ricreative, organizzazioni e partecipazione a festival, altre attività in genere legate alla promozione della tradizione popolare;
- attività di formazione quali corsi di perfezionamento teorico/pratico sulle tradizioni folkloristiche, istituzione di gruppi di studio e ricerca, insegnamento negli istituti scolastici ed organizzazione di stage di danza;
- attività editoriale quali pubblicazione di atti di convegni e di seminari, nonché di studi e di ricerche compiuti nell'ambito letterario, musicale, corale, storico e delle tradizioni in genere.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Titolo II **SOCI**

Art. 4

Ammissione e numero degli associati

All'Associazione posso associarsi tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, razza, religione, nei limiti previsti dall'art. 35, comma 3 del Codice del Terzo Settore, che riconoscano le medesime finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera e/o con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato. In ogni caso, esso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art. 35, comma 1, D. Lgs. 117/2017).

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati e non opera discriminazioni in relazione all'ammissione degli stessi e alla loro partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo dietro presentazione di domanda scritta del richiedente, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotato, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati ed ha effetto col pagamento della quota sociale.

La qualità di associato non è trasmissibile ed è esclusa una partecipazione temporanea.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo stato di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni in violazione del presente comma e che quindi introducono criteri di ammissione a termine, strumentali e/o limitative di diritti.

Art. 5

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati, purché in regola con la quota associativa, hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente alle assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi associativi;
- eleggere gli organi associativi e essere a loro volta eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente autorizzate, sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annuali stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, morosità od esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale adoterà apposita deliberazione che sarà comunicata all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Consiglio direttivo provvede al sollecito di pagamento con raccomandata A/R, posta elettronica, fax, telegramma o messaggistica istantanea di qualsiasi forma, che garantisca l'avvenuta lettura della comunicazione inviata. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento, o adeguata giustificazione, il rapporto associativo nei confronti del socio si intende risolto.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipare all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che hanno cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono in ogni caso al disposto di cui all'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7

Soci onorari

Su indicazione del Consiglio Direttivo e previa approvazione dell'Assemblea, l'Associazione può cooptare in qualità di Soci onorari persone che si sono distinte nel campo delle tradizioni popolari o della cultura o dello sport e che abbiano acquisito dei meriti nei confronti dell'Associazione.

I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto nell'Assemblea.

Art. 8 Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo quanto disposto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie ai sensi dell'art. 36 del Codice del Terzo Settore,

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo III **ORGANI SOCIALI**

Art. 10 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti.

Art. 11 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, nel caso di minori, tale diritto viene esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale o chi la esercita.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno. La convocazione viene spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

In caso di socio minore viene convocato il genitore, conferendogli così il diritto a parteciparvi ed intervenire in nome e per conto del socio rappresentato.

Gli associati potranno essere informati anche tramite innovativi mezzi di comunicazione, ad esempio tramite posta elettronica, che garantisca l'avvenuto ricevimento della comunicazione inviata.

Le sedute potranno svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con l'informazione contenuta nella convocazione, garantendo la verbalizzazione della seduta e la verifica delle deliberazioni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consultivo, entro e non oltre il 30 (trenta) aprile.

L'Assemblea può essere convocata qualora il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, da presentare per iscritto al Consiglio direttivo. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni successivi alla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione alla presenza dei 2/3 degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione a maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; per le elezioni degli Organi statutari le votazioni devono essere sempre a scrutinio segreto, lo stesso è previsto per le votazioni riguardanti persone fisiche.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza, da una persona designata dall'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. I verbali sono raccolti in un apposito registro tenuto a disposizione presso la sede legale e disponibili alla consultazione da parte dei soci che lo richiedano.

Art. 12 Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio preventivo e consultivo;
- approva le direttive del Consiglio direttivo sull'attività svolta e da svolgere;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto con le maggioranze previste dall'art. 21, comma 2 del Codice Civile;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze previste dall'art. 21, comma 3 del Codice Civile, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della stessa, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale.
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione, e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.

Art 13

Organo di Amministrazione o Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo risponde direttamente all'Assemblea. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dettati dalla stessa.

Il Consiglio direttivo è formato da 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo compete:

- eleggere, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Artistico;
- dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- promuovere e coordinare ogni attività utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Gli associati potranno essere informati anche tramite innovativi mezzi di comunicazione, ad esempio tramite posta elettronica, che garantisca l'avvenuto ricevimento della comunicazione inviata.

Le sedute potranno svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con l'informazione contenuta nella convocazione, garantendo la verbalizzazione della seduta e la verifica delle deliberazioni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente data, ora e ordine del giorno e inviato ai componenti con almeno 8 (otto) giorni di anticipo.

Delle sedute del Consiglio direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio direttivo è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14
Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, dei quali cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

Art. 15
Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente, che ne è responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni.

Al Segretario compete:

- curare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, i quali sono custoditi presso la sede dell'Associazione;
- aggiornare il libro dei soci e il libro dei volontari;
- conservare gli atti del Consiglio direttivo;
- collaborare con il Direttore Artistico nell'espletamento delle sue mansioni;

Il Segretario è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 16
Tesoriere

Il Tesoriere collabora con il Presidente, che ne è responsabile.

È compito del Tesoriere:

- curare gli affari economici ordinari e assolvere agli obblighi fiscali e contributivi dell'Associazione;
- conservare la documentazione contabile e gli inventari dei beni dell'Associazione. La documentazione sarà conservata presso la sede dell'Associazione.
- predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 17
Direttore Artistico

Il Direttore Artistico coordina le attività secondo le proprie mansioni:

- dirige la ricerca nel campo delle tradizioni popolari;
- cura la conservazione del patrimonio culturale dell'Associazione; dirige i corsi d'istruzione e di aggiornamento;
- dirige l'organizzazione dei convegni e delle manifestazioni; cura le pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 18
Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei soci, al verificarsi delle condizioni e dei modi previsti dall'art. 30, comma 2 del decreto legislativo 117/17, Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo esercita le sue funzioni in composizione monocratica.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche ai sensi del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231, se applicabile;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Consumo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere informazioni ai membri del Consiglio direttivo sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

Titolo IV

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Art. 20

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo finanziamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali ad esempio quote associative, contributi pubblici e privati, donazione e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 21

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno solare. L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile, ovvero entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 24

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi, prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni sono deliberate dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 56, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Esse sono stipulate dal Presidente, mentre il Consiglio direttivo ne determina le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione a cura del Presidente.

Art. 26

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27
Regolamento interno

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato o comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 28
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalle norme di legge, dai regolamenti vigenti e dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e da quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 29
Disposizioni finali

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che, l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



ADDETTO
Antonio Occhipinti (1)
(1) Firma su delega del Direttore Provinciale

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO

Registrato il 06 LUG 2022
N. 1888 Vol. Serie 3
Euro ESENTÉ

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1888
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 13/06/2022 REGISTRATO IL 06/07/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001888

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: BFLLE48R15E718K BUFALINI ELVIO
ID. TELEMATICO: TZD22L001888000YG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 80015360516

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

